

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	23
DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	25
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Sulla pubblicità dei lavori	28
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Nathaniel Imperial (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in via generale, osserva che il provvedimento – che si compone di diciassette articoli, suddivisi in tre Capi – intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1252, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

Sottolinea che si tratta di un tema centrale nelle dinamiche geopolitiche globali, come sta emergendo anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui risvolti geopolitici connessi all'approvvigionamento delle cosiddette terre rare, che la III Commissione sta svolgendo in sede di Comitato sull'Agenda 2030.

Rileva che il citato regolamento UE riconosce l'essenzialità per l'economia del-

l'Unione europea delle materie prime critiche (*Critical Raw Materials*), cruciali per le transizioni verde e digitale, oltre che per applicazioni di difesa e aerospaziali. La domanda di questi materiali è destinata ad aumentare esponenzialmente nei prossimi decenni, con potenziali impatti ambientali e sociali negativi. Inoltre, come emerso anche nei lavori del Comitato, l'approvvigionamento di queste materie è a rischio a causa dell'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi.

Evidenzia che per salvaguardare il funzionamento del mercato interno si è quindi ritenuto necessario un quadro comune dell'Unione europea che garantisca un approvvigionamento sicuro e sostenibile di CRM. Il regolamento dispone, dunque, elenchi di CRM, che dovrebbero essere aggiornati periodicamente e basarsi su metodologie chiare e trasparenti.

Fa presente che, ai sensi del regolamento, l'Unione europea dovrebbe poi identificare e supportare progetti strategici nell'estrazione, trasformazione e riciclaggio delle CRM. Tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e di un miglior accesso ai finanziamenti.

Il regolamento prevede, inoltre, che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero sviluppare capacità di monitorare e coordinare le scorte strategiche. Le imprese di grandi dimensioni dovrebbero a loro volta valutare i rischi delle loro catene di approvvigionamento e sviluppare strategie di attenuazione.

Sottolinea che la Commissione, gli Stati membri e le istituzioni finanziarie dovrebbero poi migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti, al fine di garantire che i progetti strategici abbiano accesso ai fondi necessari.

Precisa, infine, che l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare, nell'ambito della strategia «*Global Gateway*», partenariati strategici con Paesi terzi per diversificare l'approvvigionamento di CRM.

Tornando al provvedimento in esame, osserva il Capo I contiene una disciplina specifica e puntuale relativa alla presenta-

zione della domanda di riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, riciclo e trasformazione delle materie prime, che assumono lo *status* di progetti di pubblico interesse nazionale a seguito del riconoscimento da parte della Commissione europea.

Segnala che il suddetto Capo prevede anche una procedura statale di rilascio delle autorizzazioni, limitatamente ai progetti di ricerca riconosciuti come «*strategici*», in modo da consentire di rispettare i termini perentori previsti dal citato regolamento UE.

Rileva che il Capo II contiene disposizioni comuni volte a dettare modalità semplificate e più celeri per il rilascio dei permessi di ricerca di materie prime strategiche, nonché norme per il recupero di risorse minerarie contenute nei rifiuti estrattivi.

Evidenzia, infine, che il Capo III contiene le disposizioni che si prefiggono come obiettivo quello di garantire un accesso facilitato agli strumenti di finanziamento necessari all'approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche ed indispensabili nel rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale, in linea con la strategia europea capace di coniugare le esigenze sociali e produttive delle filiere strategiche con quelle ambientali.

Osserva, quindi, che l'unica disposizione di competenza della III Commissione è l'articolo 14, che modifica ed integra l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, introducendo l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di materie prime critiche che si intendono effettuare fuori dal territorio europeo, qualificando come tali i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia. La norma, inoltre, specifica che i rottami ferrosi sono quelli ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Fa presente che il nuovo comma 3-*bis* dispone l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Tavolo permanente per il

monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale.

Rileva che il Tavolo permanente è composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agazia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate. Alle riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. Precisa che la partecipazione ai lavori del Tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Sottolinea che si tratta di una norma puntuale, che si inserisce nel più ampio quadro geopolitico che il Comitato sull'Agenda 2030 sta approfondendo.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 89/24: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

GiangiacoMO CALOVINI (FDI), *relatore*, sottolinea che, in via generale, il provvedimento – che si compone di tredici articoli, suddivisi in quattro Capi, e di un allegato – introduce, tra le altre, norme volte a disciplinare l'aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostra-

dali; garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; razionalizzare i compiti e le funzioni attribuite ai commissari straordinari e ridurre il numero; dare impulso alla realizzazione e al completamento di opere rientranti nella rete centrale della rete transeuropea dei trasporti; assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali nel settore stradale e idrico, di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali e allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa; ridefinire l'assetto di *governance* dell'autorità nazionale competente in materia di cattura e stoccaggio della CO₂; garantire la maggiore efficienza del procedimento penale.

Precisa che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della Commissione Affari esteri, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Si riferisce, in particolare, all'articolo 10, che prevede misure per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, volte a sostenerne, in particolare, la presenza nel continente africano.

In particolare, i commi 1, 2 e 3 costituiscono un nuovo specifico strumento finanziario a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981 (« Fondo 394/81 »).

Ricorda che tale Fondo è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, con una riserva del 70 per cento delle risorse annue a favore delle PMI. Il Fondo è gestito da SIMEST S.p.A. per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è amministrato dal comitato interministeriale denominato « Comitato agevolazioni ».

Segnala che il Fondo è stato oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati all'accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza dei cofinanziamenti a fondo perduto: in particolare, il decreto-legge 25

n. 73 del 2021 ha stabilito l'inserimento a regime della componente di cofinanziamento a fondo perduto quale incentivo riconoscibile a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con delibera del citato Comitato agevolazioni.

Evidenzia che, nello specifico, il comma 1 della disposizione in esame istituisce questo fondo speciale, dotato di 200 milioni di euro, nell'ambito delle risorse già presenti nel fondo rotativo. I fondi sono destinati alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti nel continente africano e a quelle che sono stabilmente loro fornitrici, al fine di sostenere investimenti per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali. Precisa che la riserva di 200 milioni non è riferita a una specifica annualità, ma opera fino a esaurimento, ed è già stata prudenzialmente deliberata dal Comitato agevolazioni in data 3 ottobre 2023.

Sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la misura non presenta condizioni di maggiore agevolazione rispetto alle ordinarie condizioni di finanziamento del Fondo *ex* legge 394/81. La specialità deriva esclusivamente dalla definizione di uno specifico strumento *ad hoc*, diverso da quelli già esistenti, per supportare le imprese italiane sui mercati africani.

Osserva che, in base al comma 2, l'intervento in esame è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (cosiddetti « aiuti *de minimis* »). I finanziamenti sono concessi secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che definisce, altresì, la quota parte delle risorse del Fondo 394/81 da destinare a tale intervento, nel citato limite massimo di 200 milioni di euro.

Il comma 3 individua i requisiti che devono possedere le imprese per poter beneficiare dell'intervento. In particolare, tali imprese dovranno: configurarsi come im-

prese esportatrici – caratterizzate da un fatturato estero non inferiore ad una quota minima stabilita con successiva delibera del Comitato Agevolazioni – che sono stabilmente presenti sul mercato africano, o hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore alle soglie stabilite con deliberazione del Comitato Agevolazioni; oppure essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato – in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni – derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che sono stabilmente presenti sul mercato africano, oppure che hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani ovvero importazioni dai mercati africani, in misura non inferiore ad una quota minima stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.

Il comma 4 stabilisce che alle imprese, che hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti, e che sono localizzate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna possono essere concessi cofinanziamenti a fondo perduto fino al limite del 20 per cento (in luogo del limite del 10 per cento per le imprese del resto d'Italia).

Il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del « Piano Mattei ». In particolare, si autorizza Cassa depositi e prestiti a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma – anche mediante strumenti di debito subordinato, e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie – prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del continente africano, per la realizzazione di interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero.

Al riguardo, ricorda che Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad assolvere ai com-

piti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché di banca di sviluppo, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero degli Affari esteri e con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione, ovvero il Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani; in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale.

Tornando alla illustrazione, rileva che il comma 6, al fine di massimizzare l'impatto derivante dagli interventi di cui al comma precedente, prevede che le esposizioni di Cassa depositi e prestiti siano assistite dalla garanzia dello Stato, entro il limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari al 80 per cento in relazione al singolo intervento.

Il comma 7 stabilisce che, ai fini dell'ammissione degli interventi di cui al comma 1, Cassa depositi e prestiti svolga l'istruttoria e, in caso di esito favorevole, approvi l'intervento e ne dia comunicazione, sottoponendo apposita relazione, ad un Comitato tecnico, il quale ne delibera la procedibilità, previa verifica della coerenza con le finalità del « Piano Mattei » ed i settori richiamati dal comma 5. Precisa che il Comitato tecnico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del « Piano Mattei », senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è composto da: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente; un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai componenti del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 autorizza Cassa depositi e prestiti, una volta acquisita la favorevole

delibera del Comitato tecnico, a sottoscrivere la documentazione contrattuale degli interventi con il soggetto beneficiario degli stessi.

Il comma 9 introduce un obbligo di comunicazione in capo a Cassa depositi e prestiti, che entro trenta giorni deve riferire al Comitato tecnico e al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettuazione e gli importi delle erogazioni effettuate in relazione a ciascun intervento. Entro il 30 aprile di ciascun anno, inoltre, deve presentare al Comitato tecnico e al MEF una relazione sull'andamento di ciascuno di tali interventi ammessi alla garanzia dello Stato, relativo all'esercizio precedente.

Il comma 10 dispone in merito alla copertura finanziaria necessario per istituire il fondo di garanzia previsto dal comma 6, con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 11 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il MAECI, la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare – anche in parte – a supporto delle finalità e degli obiettivi del « Piano Mattei ». In tal caso, le funzioni del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima sono svolte dal citato Comitato tecnico. Al riguardo, ricorda che il Fondo italiano per il clima – istituito dalla legge di bilancio per il 2022 con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027 – è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Infine, evidenzia che il comma 12 rifinanzia per 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC), istituito con la legge finanziaria 2007 e gestito da SIMEST per conto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ricorda

che l'intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi in società costituite da imprese nazionali all'estero. Dalla relazione illustrativa si evince che alla data del 29 febbraio 2024 il Fondo aveva disponibilità residue pari a circa 15 milioni di euro: il rifinanziamento previsto dalla norma in esame si rende pertanto necessario al fine di incrementare gli interventi attesi del FVC, in considerazione dell'importanza assunta dallo strumento a supporto delle piccole e medie imprese italiane interessate dai processi di internazionalizzazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), con riferimento al comma 7 dell'articolo 12 illustrato dal relatore, rileva che l'intervento di Cassa depositi e prestiti deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti, nel quadro di una più complessiva valutazione della strategia del « Piano Mattei »: al riguardo, osserva che, contrariamente a quanto disposto dal decreto-legge n. 161 del 2023, al Parlamento non è ancora stata trasmessa la prima relazione sull'attuazione del Piano, attesa per il 30 giugno scorso. Preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di emendamenti nella Commissione di merito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER L'INDO-PACIFICO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia, Nathaniel Imperial.

(Svolgimento e conclusione).

Nathaniel IMPERIAL, *Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo FORMENTINI, *presidente*, a più riprese, Salvatore DEIDDA (FDI), Simone BILLI (LEGA), Nicola CARÈ (PD-IDP) e Alessandro CATTANEO (FI-PPE).

Nathaniel IMPERIAL, *Ambasciatore della Repubblica delle Filippine in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.